



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
57	02/04/2025	17	6

Oggetto:

D.lgs. 152/06 art. 208 - Ditta NEW VISION S.R.L. con sede legale in via Lepanto n. 84 in Pompei (NA) e sede operativa in c/da Pianelle Area PIP nel comune di Sassinoro (BN). Variante non sostanziale dell' autorizzazione rilasciata con D.D. n. 5/2018 e ss.mm.ii.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. la società NEW VISION S.R.L., con sede legale in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 84 e stabilimento sito nel comune di Sassinoro alla Contrada Pianelle (zona PIP), legalmente rappresentata dal sig. ***OMISSIS*** ** nato***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, P.IVA 07832361211, con D.D. n. 5 del 08/03/2018 è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 2 del 8.01.2020 è stato preso atto di una variante non sostanziale;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 74 del 24.09.2021 si è provveduto all’aggiornamento del Legale Rappresentante della NEW VISION S.R.L. nella persona del Sig. ***OMISSIS*** **;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 7 del 31.01.2022 è stato preso atto dell’aggiornamento del responsabile tecnico dell’impianto;

RILEVATO CHE:

- a. la società NEW VISION S.R.L., con nota acquisita al protocollo regionale al n. 343345 del 11.07.2024, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 5 del 08.03.2018 e ss.mm.ii. avente ad oggetto:
 - 1. Innalzamento del muro perimetrale interno del capannone per migliorare la stabilità delle pareti in lamiera, ove non presenti;
 - 2. Realizzazione della barriera perimetrale di deodorizzazione sui limiti dell’impianto;
 - 3. Chiusura con teli amovibili dell’area di carico e scarico dei rifiuti dell’area antistante agli uffici per stoccaggio verde e compost e realizzazione muro perimetrale amovibile;
 - 4. Aggiornamento ed adeguamento dello scrubber;
 - 5. Manutenzione e sigillatura delle pareti delle biocelle;
 - 6. Compartimentazione e delimitazione con new jersey e blocchi delle aree di maturazione;
 - 7. Realizzazione di ulteriori griglie interne al capannone per la raccolta dei colaticci;
 - 8. Realizzazione dei cumuli di maturazione del compost con altezza di 5 metri;
 - 9. Aggiornamento del lay-out aziendale.
- b. con nota PG 358866 del 19.07.2024, questa UOD ha richiesto integrazioni documentali e nello specifico: asseverazione relazione tecnica e attestazione del tecnico circa l’idoneità dell’impianto e recepire la predetta variante; chiarimenti in merito alla tipologia di prodotto utilizzato ed alla modalità di funzionamento dell’impianto di deodorizzazione; trasmissione di nuova planimetria scarichi aggiornata alla luce della citata modifica;
- c. con nota acquisita al protocollo regionale al n.394951 del 16.08.2024 la ditta ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste;
- d. in considerazione che nella relazione tecnica asseverata acquisita al protocollo regionale al n. 343345 del 11.07.2024, nonché in quella integrativa acquisita al protocollo regionale al n. 394951 del 16.08.2024, la ditta ha dichiarato che avrebbe trasmesso apposita relazione tecnica di calcolo di verifica di stabilità dei cumuli - in conformità a quanto previsto dal punto 6.3 dell’Allegato I alla DGRC n.8/2019 - e che ancora non aveva trasmesso riscontro, questa UOD con nota PG 403602 del 28.08.2024 ne ha sollecitato la trasmissione;
- e. la NEW VISION S.R.L., con nota acquisita al protocollo regionale al n. 431162 del 16.09.2024, ha trasmesso relazione tecnica di calcolo di verifica di stabilità dei cumuli così come richiesto da questa UOD nella succitata richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- a. la suddetta istanza di variante non sostanziale è stata presentata in riscontro alla nota dello scrivente Ufficio PG 5554319 del 16.11.2023, con cui era stato richiesto quanto segue: *“Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo D.M. 309 del 28.06.2023 recante “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 272 bis del D.lgs. 152/06 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività” ed in considerazione delle numerose segnalazioni di esalazioni maleodoranti, si chiede a codesta ditta di trasmettere un piano di gestione degli*

- odori contenente anche una soluzione progettuale di adeguamento impiantistico, tecnico e gestionale per risolvere tale problematica, così come richiesto dall'Arpac nella Relazione tecnica prot.n. 9002 del 06.02.2023 acquisita al protocollo regionale n. 371121 del 21.07.2023";
- b. la succitata documentazione è stata trasmessa all'Arpac con nota PG 434818 del 17.09.2024 al fine dell'espressione del parere tecnico di competenza. Inoltre, al fine di un corretto inquadramento del procedimento amministrativo di che trattasi e, conseguentemente, poterne dare avvio, con la medesima nota è stato, altresì, richiesto un parere in merito alla tipologia di variante proposta dalla ditta e, nello specifico "se la stessa possa configurarsi quale variante non sostanziale o, al contrario, quale variante sostanziale";
- c. con nota prot.n. 61713/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 470802 del 08.10.2024, l'Arpac ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

COMPONENTE RIFIUTI

1. Si prende atto della nuova Planimetria di progetto di allocazione plano-altimetrica dei rifiuti e dei prodotti ottenuti.
2. Relativamente all'altezza massima dei cumuli posta pari a 5 metri si richiama quanto previsto dalla DGR 8/2019 in base alla quale la Ditta dovrà provvedere a tenere a disposizione in impianto per gli Organi di controllo competenti in materia di sicurezza dei lavoratori la prescritta verifica di stabilità e l'apposita attestazione del tecnico che garantisca il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per quanto di competenza, non avendo la Ditta proposto ulteriori modifiche restano immutati:
 - i quantitativi autorizzati di rifiuti lavorabili annualmente;
 - i quantitativi massimi di rifiuti e di prodotti in giacenza istantanea;
 - le tipologie di rifiuti in ingresso e le tipologie di rifiuti prodotti;
 - la tipologia di prodotti ottenuti fermo restando che la Ditta dovrà operare in modo da
 - garantire che gli stessi siano sempre conformi a quanto previsto dal D.Lgs 75/10 e ss.mm.ii..
4. Relativamente ai **limiti massimi di rifiuti/prodotti in giacenza istantanea** si rileva che la Ditta non ha comunicato formalmente variazioni rispetto a quanto riportato nella Relazione trasmessa dalla Regione Campania prot. 730866 del 07.11.2017 (3.018 mc complessivi).
5. **Ferme restando le valutazioni specifiche del competente Settore dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza al fine di rispettare quanto richiesto dalla Circolare MINA n. 1121/2019 si rileva la necessità che la Ditta prima dell'approvazione formale della Variante da parte dell'A.C. proponga una tabella riassuntiva delle singole capacità istantanee distinte per ogni stallo ed EER.**
6. Tuttavia va tenuto conto anche di quanto previsto dalla DGR 223 del 20.05.2019 (successiva al Decreto di approvazione) che al paragrafo 6 prevede, tra l'altro, che "Le aree di stoccaggio in area coperta non potranno contenere rifiuti superiori a 2.000 metri cubi, ed in area scoperta a 3.000 metri cubi.". **Pertanto, salvo diverse valutazioni dell'A.C. stante, per quanto noto, la vigenza della citata DGR 223/19, si rileva la necessità di sottoporre alla Ditta il limite di 2.000 mc di rifiuti che possono essere presenti al coperto.**
7. Per la tempistica massima di giacenza dei rifiuti la Ditta dovrà attenersi ai limiti più restrittivi previsti da quanto autorizzato, dalle norme tecniche e da quanto previsto dalla Circolare MINA 1121/2019.

COMPONENTE ARIA

1. **Si prende atto** delle modifiche impiantistico/gestionali apportate al ciclo di lavorazione per la risoluzione delle emissioni odorogene.
 2. **Ad ogni modo, questo Ufficio si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative se dovessero verificarsi ulteriori rimostranze da parte dei ricettori presenti al contorno e se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità ambientali legate alle emissioni osmogene.**
- d. inoltre, con la medesima nota prot.n. 61713/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 470802 del 08.10.2024, l'Agenzia ha evidenziato che "gli interventi migliorativi proposti relativi alla nuova sistemazione plano- altimetrica dei rifiuti e dei prodotti ottenuti non rientrano nei casi elencati nella DGR 8/19 – Parte seconda – art.2.1, Varianti sostanziali";
- e. con nota PG 472687 del 08.10.2024 è stato, quindi, comunicato agli Enti interessati l'avvio del procedimento amministrativo di variante non sostanziale presentata dalla NEW VISION S.R.L.;

RILEVATO CHE:

- a. con nota PG 473454 del 09.10.2024, questa UOD ha richiesto alla ditta di trasmettere apposita tabella riassuntiva delle singole capacità istantanee distinte per ogni stallo ed EER, così come richiesto dall'Arpac nella succitata nota prot.n. 61713/2024;

- b. con comunicazione a mezzo pec del 20.12.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 617160 del 30.12.2024, la Ditta ha trasmesso una tabella riassuntiva dei codici EER stoccabili, nella quale la capacità istantanea era indicata come un unico valore complessivo per tutti gli EER, anziché essere distinta per ogni stallo ed EER, come richiesto;
- c. con nota PG n. 3348 del 03/01/2025, pertanto, questo Ufficio ha richiesto alla Ditta di rielaborare la tabella, seguendo le specifiche richieste in modo che venissero indicate le capacità istantanee distinte per ogni stallo ed EER;
- d. inoltre, alla luce di quanto evidenziato dall'ARPAC nel succitato parere prot. n. 61713/2024 *“va tenuto conto anche di quanto previsto dalla DGR 223 del 20.05.2019 (successiva al Decreto di approvazione) che al paragrafo 6 prevede, tra l'altro, che “Le aree di stoccaggio in area coperta non potranno contenere rifiuti superiori a 2.000 metri cubi, ed in area scoperta a 3.000 metri cubi.”. Pertanto, salvo diverse valutazioni dell'A.C., stante, per quanto noto, la vigenza della citata DGR 223/19, si rileva la necessità di sottoporre alla Ditta il limite di 2.000 mc di rifiuti che possono essere presenti al coperto.”*, con la medesima nota PG n. 3348 del 03/01/2025 è stato richiesto al Comando Prov.le dei VVF di Benevento, in base all'istruttoria di competenza per il caso di specie, la conferma della validità del limite previsto per la capacità stoccabile in area coperta ai sensi della DGR n. 223/2019,
- e. con nota acquisita al PG n. 146616 del 24.03.2025, la NEW VISION S.R.L. ha trasmesso la nota prot.n. 3203 del 14.03.2025 con cui il Comando Provinciale dei VVF di Benevento, per quanto di competenza ai fini antincendio, ha espresso parere favorevole alla valutazione del progetto, con le seguenti prescrizioni:
- *Per quanto non espressamente evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica nonché nella fase di realizzazione dei lavori, siano osservate le norme ed i criteri di sicurezza di riferimento nonché quanto di seguito indicato:*
 1. *In prossimità dell'ingresso principale alla struttura deve essere posto un pulsante di sgancio generale di emergenza dell'energia elettrica. L'intervento del detto pulsante deve interrompere immediatamente a valle del punto di misura ENEL tutte le alimentazioni elettriche con esclusione degli impianti di sicurezza e/o emergenza. Il detto pulsante deve essere dotato di idonea segnaletica di emergenza e funzione.*
 2. *Gli impianti tecnologici devono essere realizzati in conformità alle rispettive norme di buona tecnica (UNI ; CEI ; UNI-CIG ecc.).*
 3. *Sia data attuazione a quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 e dall'art 6 del D.P.R. 151/2011 relativamente alla gestione delle emergenze e all'istituzione del registro dei controlli.*
 - *Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.*
 - *Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli art. 3 o 4 del DPR 151/11.*
- f. con nota PG n. 153501 del 26.03.2025, questa UOD ha sollecitato la Ditta a trasmettere con urgenza la suddetta tabella riassuntiva con indicazione delle capacità istantanee distinte per ogni stallo ed EER, così come già precedentemente richiesto;
- g. con nota acquisita al PG n.160778 del 28.03.2025, il tecnico incaricato dalla Ditta ha trasmesso la tabella riepilogativa richiesta dall'Arpac con nota prot.n. 61713/2024 e ha specificato che i quantitativi stoccabili sono stati ridimensionati in modo da rispettare, per le aree coperte, il limite di 2.000 mc di rifiuti.

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;
- b. che in data 11.07.2024 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), che allo stato non ha ricevuto riscontro;

RITENUTO CHE si rende necessario rilasciare alla ditta NEW VISION S.R.L. l'autorizzazione all'esecuzione della modifica non sostanziale da apportare all'impianto;

VISTI

- a. l'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. il D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- d. la documentazione agli atti presentata per le modifiche non sostanziali;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento, dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **PRENDERE ATTO** delle modifiche non sostanziali presentate dalla ditta NEW VISION S.R.L., P.IVA 07832361211, con sede legale in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 84 e stabilimento sito nel comune di Sassinoro alla Contrada Pianelle (zona PIP), legalmente rappresentata dal sig. ***OMISSIS*** ** nato***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI, aventi ad oggetto:
 1. Innalzamento del muro perimetrale interno del capannone per migliorare la stabilità delle pareti in lamiera, ove non presenti;
 2. Realizzazione della barriera perimetrale di deodorizzazione sui limiti dell'impianto;
 3. Chiusura con teli amovibili dell'area di carico e scarico dei rifiuti dell'area antistante agli uffici per stoccaggio verde e compost e realizzazione muro perimetrale amovibile;
 4. Aggiornamento ed adeguamento dello scrubber;
 5. Manutenzione e sigillatura delle pareti delle biocelle;
 6. Compartimentazione e delimitazione con new jersey e blocchi delle aree di maturazione;
 7. Realizzazione di ulteriori griglie interne al capannone per la raccolta dei colaticci;
 8. Realizzazione dei cumuli di maturazione del compost con altezza di 5 metri;
 9. Aggiornamento del lay-out aziendale.

2. **PRENDERE ATTO** della trasmissione della seguente tabella riepilogativa delle singole capacità istantanee di stoccaggio, così come richiesto dall'Arpac con nota prot. n.160778 del 28.03.2025, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

CER	descrizione	Attività	mc	tonnellate
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R13-R3	20	20
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R13-R3	20	20
02 02 04	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	R13-R3	20	20
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R3	100	100
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 04 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R3	100	100
02 05 02	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 06 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13-R3	20	20
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R13-R3	100	100
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R3	100	100
02 07 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	R13-R3	20	20
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R13-R3	600	420
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13-R3		
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13-R3		
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R13-R3		
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13-R3		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13-R3		
15 01 03	imballaggi in legno	R13-R3		

20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13-R3		
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R13-R3	20	20
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	R13-R3	20	20
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13-R3	20	20
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13-R3	20	20
18 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13-R3	20	20
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13-R3	600	420
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13-R3		
20 03 02	rifiuti dei mercati	R13-R3		
TOTALE			1.900	1.540

3. **STABILIRE CHE** la modifica non sostanziale è autorizzata secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:

Allegato 1: Planimetria stato di fatto;

Allegato 2: Planimetria stato di progetto;

Allegato 3: Planimetria acque reflue stato di progetto;

4. **PRESCRIVERE**, conformemente a quanto emerso in fase istruttoria, il rispetto di quanto dettato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento con nota prot.n. 3203 del 14.03.2025 acquisita al PG n. 146616 del 24.03.2025, e che di seguito si riporta:

- 4.1 Per quanto non espressamente evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica nonché nella fase di realizzazione dei lavori, siano osservate le norme ed i criteri di sicurezza di riferimento nonché quanto di seguito indicato;
- 4.2 in prossimità dell'ingresso principale alla struttura deve essere posto un pulsante di sgancio generale di emergenza dell'energia elettrica. L'intervento del detto pulsante deve interrompere immediatamente a valle del punto di misura ENEL tutte le alimentazioni elettriche con esclusione degli impianti di sicurezza e/o emergenza. Il detto pulsante deve essere dotato di idonea segnaletica di emergenza e funzione.
- 4.3 Gli impianti tecnologici devono essere realizzati in conformità alle rispettive norme di buona tecnica (UNI ; CEI ; UNI-CIG ecc.).
- 4.4 Sia data attuazione a quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 e dall'art 6 del D.P.R. 151/2011 relativamente alla gestione delle emergenze e all'istituzione del registro dei controlli.
- 4.5 Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.
- 4.6 Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli art. 3 o 4 del DPR 151/11.

5. **PRESCRIVERE**, conformemente a quanto emerso in fase istruttoria, il rispetto di quanto dettato dall'Arpac con nota prot.n. 61713/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 470802 del 08.10.2024:

- 5.1. Relativamente all'altezza massima dei cumuli posta pari a 5 metri si richiama quanto previsto dalla DGR 8/2019 in base alla quale la Ditta dovrà provvedere a tenere a disposizione in impianto per gli Organi di controllo competenti in materia di sicurezza dei lavoratori la prescritta verifica di stabilità e l'apposita attestazione del tecnico che garantisca il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5.2. Tenuto conto di quanto previsto dalla DGR 223 del 20.05.2019 (successiva al Decreto di approvazione) che al paragrafo 6 prevede, tra l'altro, che *“Le aree di stoccaggio in area coperta non potranno contenere rifiuti superiori a 2.000 metri cubi, ed in area scoperta a 3.000 metri cubi.”*, **si sottopone alla Ditta il limite di 2.000 mc di rifiuti che possono essere presenti al coperto.**
- 5.3. Per la tempistica massima di giacenza dei rifiuti la Ditta dovrà attenersi ai limiti più restrittivi previsti da quanto autorizzato, dalle norme tecniche e da quanto previsto dalla Circolare MINA 1121/2019.

6. PRENDERE ATTO:

- 6.1.** relativamente alla COMPONENTE ARIA, delle modifiche impiantistico/gestionali apportate al ciclo di lavorazione per la risoluzione delle emissioni odorigene;
- 6.2.** relativamente alla COMPONENTE RIFIUTI, della nuova Planimetria di progetto di allocazione piano-altimetrica dei rifiuti e dei prodotti ottenuti.
- 6.3.** che restano immutati i quantitativi autorizzati di rifiuti lavorabili annualmente;
- 6.4.** che risultano diminuiti i quantitativi massimi di rifiuti in giacenza istantanea;
- 6.5.** che restano immutati le tipologie di rifiuti in ingresso e le tipologie di rifiuti prodotti;
- 6.6.** che resta immutata la tipologia di prodotti ottenuti fermo restando che la Ditta dovrà operare in modo da garantire che gli stessi siano sempre conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii..

7. RICHIAMARE i precedenti decreti dirigenziali le cui condizioni e prescrizioni, non in contrasto con il presente atto, restano ferme e invariate in capo alla responsabilità della ditta.

8. OBBLIGARE la ditta NEW VISION S.R.L. a comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione lavori, che dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto e concludersi entro 3 (tre anni), trasmettendo perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto di modifica non sostanziale approvato con presente atto.

9. PRECISARE CHE:

- 9.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- 9.2 l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 9.3 il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;
- 9.4 la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 9.5 tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- 9.6 in relazione alla COMPONENTE ARIA questo Ufficio si riserva, su indicazione del competente Dipartimento ARPAC di Benevento, di rivedere le condizioni autorizzative se dovessero verificarsi ulteriori rimostranze da parte dei ricettori presenti al contorno e se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità ambientali legate alle emissioni osmogene.

10. NOTIFICARE il presente decreto alla ditta NEW VISION S.R.L.;

11. TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Sassanoro (BN); all'ASL Bn; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

